

**ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO -
ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ORSO BRUNO MARSICANO ONLUS**

Verbale di assemblea straordinaria

Il giorno 12 aprile 2025 alle ore 18.00, presso la sala congressi dell'Hotel Filippone in Gioia dei Marsi (AQ), si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Salviamo l'orso - Associazione per la conservazione dell'orso bruno marsicano onlus, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Adeguamento dello statuto associativo alla normativa in materia di organizzazioni di volontariato.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente Stefano Orlandini il quale chiama a fungere da segretario Mario Cipollone, che accetta.

Il presidente, constatata la presenza in proprio fisicamente di n.28 soci, per delega n.15 soci, in collegamento di n.81 soci per un totale di n.124 soci presenti su un totale di n.160, come da foglio firme conservato agli atti presso la sede associativa. Il presidente dichiara quindi l'assemblea straordinaria regolarmente costituita ai sensi dello statuto vigente.

PRIMO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente ricorda che l'Anagrafe Unica delle Onlus a cui l'Associazione è attualmente iscritta, è destinata a cessare non appena la riforma del terzo settore diverrà vigente in tutte le sue parti. Le associazioni in essa iscritte sono tenute a valutare se confluire o meno tra gli Enti del terzo settore, tenuto conto delle diverse conseguenze che ha tale scelta. Il presidente ricorda che per questo lo scorso giugno l'Associazione ha presentato istanza di iscrizione al Runts, ma questa è stata respinta. L'ufficio del Runts ha chiesto infatti di modificare lo statuto associativo e di integrare la documentazione prodotta.

Il direttivo ha quindi lavorato negli ultimi mesi alla modifiche da apportare allo statuto e all'organizzazione dell'assemblea straordinaria.

Il presidente dà quindi lettura completa della bozza di statuto proposta, soffermandosi in particolar modo sulle nuove previsioni di legge inserite. I soci sono invitati a formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Non essendoci particolari osservazioni il presidente sottopone all'approvazione il testo del nuovo statuto e chiede il contestuale conferimento dell'incarico a provvedere agli adempimenti conseguenti, inclusa la registrazione all'Agenzia delle Entrate e la nuova richiesta di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - sezione organizzazioni di volontariato.

Si vota per alzata di mano per i soci presenti fisicamente e per appello nominali per i soci che sono presenti tramite collegamento..

Il Presidente accerta che sono favorevoli n°124 soci, nessun contrario o astenuto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera.

Si dà quindi mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale con l'allegato statuto e di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti ai fini dell'iscrizione al RUNTS - sezione organizzazioni di volontariato.

Non essendoci altro posto all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19.15.

Il segretario

Firmato digitalmente da
CIPOLLONE MARIO
C=IT

Il presidente
Orlandini
Stefano
14.04.2025
21:46:47
UTC



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO - ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ORSO BRUNO MARSICANO

ART. 1 - Denominazione

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**Salviamo l'orso - Associazione per la conservazione dell'orso bruno marsicano**>>

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ODV" sarà inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "**Salviamo l'Orso - Associazione per la conservazione dell'orso bruno marsicano ODV**".

L'Associazione da quel momento utilizzerà l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ODV" non potrà più essere utilizzato.

ART. 2 - Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Montesilvano (PE), via Parco degli Ulivi, 9.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con deliberazione del consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato o all'estero.

Art. 3 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione si propone di:

- Salvaguardare e conservare la popolazione di orso bruno marsicano dell'Appennino centro-meridionale e favorirne l'espansione nel suo areale storico che insiste sul territorio di 5 regioni (Abruzzo, Molise, Lazio, Marche, Umbria).
- Operare per favorire la convivenza pacifica tra le comunità rurali dell'Appennino Centrale e i grandi carnivori (orso e lupo)

- Favorire e promuovere ricerche scientifiche sull'Orso Bruno Marsicano e altri argomenti a esso collegati.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- supporto alla ricerca scientifica come strumento di supporto ad azioni concrete di tutela della specie,
- promozione dell'informazione sul pericolo di estinzione che sulla stessa incombe,
- organizzazione di convegni, conferenze, presentazioni di proposte, raccolte di firme,
- promozione della collaborazione con Enti, Istituzioni, strutture ed associazioni pubbliche o private, che si battono per la stessa causa o che si occupano dello studio e della gestione della specie,
- azioni di incoraggiamento verso le istituzioni preposte a prendere le necessarie misure di tutela e protezione,
- un costante e continuo flusso di notizie ed aggiornamenti ai mass media nell'intento di creare un atteggiamento favorevole all'orso nell'opinione pubblica,
- creazione di un sito web che divulghi le attività dell'Associazione e le informazioni utili a concorrere al raggiungimento delle finalità associative,
- raccolta di immagini e video relativi all'orso marsicano e al suo ambiente in modo da costruire un archivio storico,
- collaborare e contribuire in tutti i modi consentiti dalla legge a favore di azioni di tutela della specie, dell'ambiente in cui essa vive e di coloro che convivendo con essa ne possano essere danneggiati anche al fine di ridurre il pericolo di conflitti che possono ricadere negativamente sulla capacità di sopravvivenza della specie.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà collaborare con ogni altra istituzione pubblica o privata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 - Associati e procedura di ammissione

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) organizzazioni di volontariato. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo presidente ovvero da altro soggetto delegato dal loro organo di amministrazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19,
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa,
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal consiglio direttivo.

ART. 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo. La comunicazione è annotata nel libro degli associati.

Il socio che si rende inadempiente agli obblighi di versamento della quota associativa, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo, automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi o dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato in tutti gli altri casi. La deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel libro degli associati. L'esclusione viene ratificata dall'assemblea.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può appellarsi all'assemblea dei soci; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa. L'Assemblea delibererà con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E comunque ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 8 - Volontari

L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9 - Personale retribuito

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (organo eventuale)

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Fanno eccezione i componenti dell'organo di controllo.

ART. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Fino a che l'Associazione avrà un numero di associati inferiore a 500, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Qualora il numero degli associati superasse i 500, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.

La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del consiglio direttivo, ai componenti dell'organo di controllo o ai dipendenti dell'Associazione. Si applicano i commi IV e V dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, la piattaforma che verrà utilizzata per chi interverrà con sistemi di telecomunicazione, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati o lettera.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentita al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea per gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo dove sono compresenti il presidente e il verbalizzante.

La modalità di svolgimento viene decisa di volta in volta dal consiglio direttivo.

In ogni caso, quando l'assemblea si svolge in presenza, gli associati possono partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da numero dispari di componenti, compreso fra 7 e 9 eletti dall'assemblea dei soci tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Almeno due consiglieri devono appartenere al genere meno rappresentato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione utile dopo l'elezione in assemblea. Il consiglio direttivo nomina al suo interno anche il vice-presidente, il segretario e il tesoriere.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati.

Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione al RUNTS.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito con uno strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza l'adunanza può essere convocata con un preavviso di almeno quarantotto ore. Il consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica

Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea per gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo dove sono compresenti il presidente e il verbalizzante.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Delle riunioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal presidente e dal verbalizzante.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- stabilisce l'importo della quota associativa,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- delibera in merito all'ammissione e l'esclusione degli associati,
- individua nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci utile.

Il venir meno della maggioranza dei membri del consiglio direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il presidente o, in sua assenza, il vice-presidente ovvero il più anziano di età tra i membri dell'organo rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo organo di amministrazione.

ART. 16 - Il Presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Il Segretario e il Tesoriere

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvava il presidente e il consiglio direttivo nell'espletamento delle proprie attività, in particolare nella tenuta e nella custodia dei libri sociali di sua competenza e dei registri obbligatori per legge.

Il tesoriere coadiuvava il presidente e il consiglio direttivo nelle operazioni di incasso e pagamento e in tutte gli adempimenti contabili necessari alla corretta gestione dell'Associazione.

ART. 18 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 21 - Patrimonio

Il beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23 - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione almeno nei 15 giorni prima che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

ART. 24 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - Devoluzione del patrimonio

Ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. 117/2017, in caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del D.Lgs. 117/2017 a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le determinazioni dell'Assemblea.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28 - Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.